

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VALLORGANA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTELCUCCO TV VIA S.
ANTONIO, 1

Numero REA: TV - 203388

Codice fiscale: 02318370265

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-04-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n.144.941 di rep. - n. 48.692 di racc.

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

1.1 E' costituita una società cooperativa di solidarietà denominata

"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VALLORGANA"

Art. 2 - Norme applicabili

2.1 La cooperativa adotta il modello organizzativo di società a responsabilità limitata. Alla cooperativa si applicano le leggi speciali vigenti in materia di cooperazione e in quanto compatibili le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art. 3 - Sede

3.1 La cooperativa ha sede nel Comune di Castelcucco.

3.2. La società potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

3.3. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 4 - Durata

4.1 La società è costituita a tempo indeterminato. Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 180 giorni da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale.

Art.5 - Scopo Mutualistico - Oggetto Sociale

5.1 La Cooperativa intende continuare a dar vita ad una comunità sociale che, rispettosa dei limiti e della dignità del disabile ne favorisca la crescita dell'autonomia personale, lo sviluppo delle abilità e delle attitudini, lo sviluppo di relazioni interpersonali e con l'ambiente esterno in modo da accrescere l'autostima e la maggiore autonomia e qualità di vita possibili.

La Cooperativa considera prioritari: la centralità della persona e il radicamento nel territorio.

5.2 La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La cooperativa, conformemente all'art. 1 della legge 381/1991, non ha lo scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

- a)** la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi;
- b)** lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge

381/91.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi sociali. Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci, alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma.

Inoltre, ed a qualsiasi fine: (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

5.3 La Cooperativa per perseguire il suo scopo primario e la sua caratteristica peculiare di impresa sociale in particolare si occupa:

a) Gestire, anche in regime di convenzione con enti pubblici, attività ai sensi dell'art. 1 lettere a) e b) della legge 8 novembre 1991 n. 381 e sue eventuali modifiche ed integrazioni;

b) la gestione di servizi socio sanitari ed educativi, lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi- finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, previsti dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 art. 1 lettere a) e b) ed in particolare:

- la gestione di strutture residenziali, comunità alloggio, comunità terapeutica, centri diurni e sociali e di accoglienza e ogni altro servizio di pubblica sicurezza e utilità;
- la gestione di mense, l'attività di ristorazione collettiva e scolastica e la somministrazione di bevande e alimenti;
- attività e servizi rivolti alla riabilitazione, centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione e altre strutture di animazione finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre alternative per il tempo libero, la cultura, il turismo sociale;
- centri educativi occupazionali diurni;
- centri di lavoro guidato;
- attività di formazione, consulenza e programmazione;
- attività rivolte alla promozione della professionalità del socio cooperatore con appositi corsi di formazione o specia-

lizzazione sia teorica che pratica;

- attività di produzione editoriale di riviste, libri e periodici in genere con particolare riferimento alle tematiche dell'Handicap;

- attività di elaborazione dati per conto di terzi, battitura di testi, legatoria e rilegatoria; servizi informativi, comunicazionali, organizzativi, pubblicitari, editoriali, promozionali, redazionali, filmici, fotografici e audiovisivi;

- attività di assistenza, sorveglianza e accompagnamento ai minori, portatori di handicap, anziani e tossicodipendenti sia essa domiciliare, ospedaliera o anche attuata in soggiorni climatici;

- attività di assistenza infermieristica e/o medica presso Enti Pubblici e Privati;

- organizzazione e gestione trasporto di minori, portatori di handicap, anziani e tossicodipendenti per conto di terzi;

- trasporto persone mediante servizio pubblico di noleggio autovettura con conducente e non;

- noleggio d'automezzi in genere;

c) di svolgere attività agricola, attraverso la messa a coltura di terreni e la lavorazione, conservazione, trasformazione e vendita all'ingrosso ed al dettaglio dei relativi prodotti, attività di giardinaggio, di coltivazione piante e di manutenzione e recupero in generale di fondi sia rustici che dei terzi, attività di agriturismo;

d) di svolgere attività artigianale in generale e di assemblaggio di parti meccaniche o inerenti, valendosi dell'opera dei soci o delle persone sottoposte a tutela giuridica dei soci, di cui al successivo art. 6;

e) di svolgere attività di pulizia, manutenzione ed affini, assistenza, disinfezione e disinfestazione, tinteggiatura, restauro, tutela dei beni storici e naturali;

f) di svolgere attività commerciali all'ingrosso, al dettaglio, per via telematica e anche in forma ambulante di tutti i prodotti commerciabili, sia direttamente che mediante concessione in oggetto di aziende aventi analogo oggetto, nonché la rappresentanza e il commissionato per conto terzi;

g) la ristorazione e la somministrazione di alimenti e bevande; la gestione di hotels, alberghi, ristoranti, bar, distributori di carburanti, stazioni di servizio e loro gestione sia direttamente che per concessione;

h) l'attività di incentivare gli Enti Pubblici preposti all'inserimento dei disabili nel contesto socio-economico locale attraverso l'istituzione di posti di lavoro sia in relazione alle norme di legge in materia di invalidi civili, sia raggiungendo accordi particolari con le aziende e le organizzazioni sindacali; di obbligarsi tramite convenzione con enti, associazioni, organismi pubblici e privati di ogni ordine e grado nonché ricevere contributi dai suddetti; la cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o

Privati, direttamente o indirettamente anche in Associazione Temporanea d'impresa, per lo svolgimento delle Attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le risorse disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della Cooperazione;

i) l'esercizio di tutte le altre attività di interesse comune o collaterale, utili al raggiungimento degli scopi sociali nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportune.

Per il raggiungimento di questo fine potranno anche essere istituiti dei corsi di preparazione alla vita lavorativa che saranno frequentati da soggetti che solo successivamente saranno inseriti nel mondo del lavoro ed inoltre potranno essere istituiti centri di addestramento ed avviamento al lavoro denominati centri socio-lavorativi.

5.4 La cooperativa può svolgere ogni altra attività collaterale (culturale, sperimentale, di animazione, di documentazione e ricerca, ecc.) e, nel limite delle proprie possibilità, di finanziare qualsiasi tipo di attività che favorisca un migliore recupero sociale, culturale e professionale degli handicappati; nonchè, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, industriali, mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, sia direttamente, sia indirettamente, partecipazioni in altre Società, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge.

5.5 Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo e gruppo cooperativo paritetico.

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.

5.6 Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel

rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia vigenti.

5.7 La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.1992 n. 59 ed eventuali modifiche ed integrative.

La cooperativa potrà inoltre istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale; è in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

5.8. La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

Art. 6 - Numero e categorie di soci

6.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

6.2 Possono essere soci cooperatori le persone fisiche e non appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori;
- soci fruitori;
- soci volontari;
- soci sovventori;
- soci speciali.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

6.3 Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare enti non commerciali senza personalità giuridica, persone giuridiche pubbliche o private.

6.4 Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Art. 7 - Soci lavoratori

7.1 I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

7.2. Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

7.3 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie

previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 8 - Soci fruitori

8.1 I soci fruitori sono coloro che ottengono il soddisfacimento di un loro bisogno grazie allo svolgimento dell'attività da parte della cooperativa.

Art. 9 - Soci volontari

9.1 Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.

9.2 Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

9.3 Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

9.4 Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Art. 10 - Soci sovventori e titolari di strumenti finanziari

10.1 Ferme restando le disposizioni del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa, nei limiti previsti dalle disposizioni inderogabili attualmente vigenti in materia di società cooperative che adottano la struttura di società a responsabilità limitata, i soci sovventori di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero) ciascuna.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che deve stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore è attribuito un voto nelle assemblee della

cooperativa. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Ai soci sovventori, oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

10.2 La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

10.3 La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.

Art. 11 - (Categoria speciale di soci)

11.1 La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci caratterizzata dall'interesse alla formazione degli stessi ovvero al loro inserimento nell'impresa i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

(Nel caso d'interesse alla formazione),

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

(Nel caso d'interesse all'inserimento nell'impresa),

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione nel rispetto dei limiti di legge.

11.2 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

11.3 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 16 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno 90 giorni.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 17 del presente statuto:

(Nel caso di interesse alla formazione),

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

(Nel caso di Interesse all'inserimento nell'impresa),

b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

d) il mancato adeguamento agli standards produttivi;

e) interruzione del rapporto di lavoro con la cooperativa;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, 180 giorni prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 12- Procedura di ammissione

12.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;
- la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e il regolamento interno e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

12.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

12.3 Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

Art. 13 - Quote

13.1 Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro. Per i soci preesistenti resta confermato il valore della loro partecipazione al capitale sociale della cooperativa, formato in vigore delle norme del precedente Statuto sociale;

13.2 Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti.

Art. 14 - Cessione delle quote dei soci

14.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere trasferite per atto tra vivi.

Art. 15 - Vincoli sulle quote

15.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Art. 16 - Recesso

16.1 Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- ai soci che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;
- ai soci che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo.

Il recesso non può essere parziale.

16.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con

raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione come previsto al successivo art. 38.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 17 - Esclusione del socio

17.1 L'esclusione del socio può aver luogo quando:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione o sopraggiunga l'interruzione del rapporto di lavoro ;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
- c) si renda moroso, previa intimazione da parte degli Amministratori, al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- d) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro;
- e) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in cooperativa, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta per n. 3 Assemblee consecutive;
- f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione.

E in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo.

17.2 L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.

17.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, come previsto al successivo art. 38.

17.4 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione del rapporto mutualistico.

Art. 18 - Morte del socio

18.1 In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 19 seguente.

Art. 19 - Liquidazione della quota

19.1 Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defun-

to hanno diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). Il diritto ad ottenere il rimborso della quota si prescrive ove questo non sia esercitato entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

19.2 Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

19.3 Alla cessazione del rapporto sociale il socio non avrà diritto alla restituzione della somma pagata a titolo di sovrapprezzo.

Art. 20 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

20.1 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 21 - Patrimonio sociale

21.1 Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori volontari e fruitori;
 - b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;
 - c) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché per lo sviluppo di procedure di programmazione pluriennale finalizzata allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
 - d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo;
 - e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.
- Le riserve di cui ai punti sub b), c) d) ed e) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Art. 22 - Capitale sociale

22.1 Il capitale sociale della cooperativa è variabile ed è rappresentato da quote, del valore nominale non inferiore ad euro 25,00.

22.2 La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti. In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

22.3 Nel rispetto delle vigenti norme di legge sono consentiti

conferimenti diversi dal danaro.

Art. 23 - Riserva legale, statutarie e volontarie

23.1 Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, una quota degli utili netti annuali.

23.2 Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Art. 24 - Divieti

24.1 È fatto divieto alla cooperativa di:

- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato e comunque in misura superiore a quella massima prevista dalle leggi speciali per il conseguimento delle agevolazioni fiscali;
- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- di distribuire le riserve fra i soci operatori;

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati dovrà essere devoluto, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 25 - Esercizio sociale e bilancio

25.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

25.2 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

25.3 La convocazione dei soci per l'approvazione del bilancio dovrà essere effettuata almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

25.4 In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina la destinazione degli utili assegnati ai sensi dei precedenti punti 23.1 e 23.2., inoltre determina gli eventuali dividendi in misura mai superiore al limite stabilito dalla normativa per le cooperative a mutualità prevalente, l'eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge n. 59/1992 e destina la parte rimanente degli utili a riserva indivisibile.

25.5 L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non

superiore a quanto stabilito dalla legge.

La ripartizione dei ristorni dovrà essere effettuata considerando i compensi erogati a ciascun socio e in proporzione alla qualità e quantità dei singoli scambi mutualistici avvenuti nell'esercizio tra soci e cooperativa secondo quanto previsto in apposito regolamento, da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica/professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) la tipologia del rapporto di lavoro;
- e) la produttività;
- f) la quantità di servizi usufruiti e pagati;
- g) il tempo di permanenza nella cooperativa.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi
- aumento gratuito del capitale sociale.

Art. 26 - Decisioni dei soci

26.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) tutti i casi previsti dallo statuto;

26.2. Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c) del punto 26.1 possono essere adottate, con autorizzazione del Consiglio d'amministrazione, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui al successivo art. 28. Per l'assunzione di una valida decisione è necessario che il procedimento decisionale si concluda entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio.

26.3. Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) del punto 26.1 nonché tutte le altre quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 29.

26.4. Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposi-

zioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Art. 27 - Diritto di voto

27.1 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci.

27.2 Ai soci sovventori spettano più voti in relazione all'ammontare della quota sottoscritta. In particolare, a tali soci viene attribuito un voto ogni 500,00= (cinquecento virgola zero zero) euro di capitale sottoscritto, fino ad un massimo di cinque.

Art. 28 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

28.1. Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate nel precedente punto 26.3, possono essere adottate, con autorizzazione del consiglio di amministrazione, mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

28.2. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

28.3. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancata dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale ad astensione.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

28.4. Perché le decisioni di cui al presente articolo siano prese validamente devono parteciparvi tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei

soci. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti spettanti ai soci partecipanti.

28.5 Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 29 - Decisioni dei soci mediante delibera assembleare

29.1. Con riferimento alle materie indicate nel precedente punto 26.1 alle lettere d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei soci totali, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

29.2. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione è effettuata, dal presidente del consiglio d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nella lettera dovranno essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori e i sindaci, ove nominati.

A tal fine, il presidente del consiglio d'amministrazione, uno degli amministratori a ciò delegato, ovvero un socio a ciò designato, dovrà comunicare per iscritto a tutti gli altri amministratori e sindaci, l'intenzione di riunirsi in assemblea totalitaria.

29.3. L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dal presidente del consiglio di amministrazione

(nel caso di cui al successivo punto 30.1 lett. b), dall'amministratore unico (nel caso di cui al successivo punto 30.1 lett. a.) o dall'amministratore più anziano (nel caso di cui al successivo punto 30.1 lett. c). In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

29.4. Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni.

È anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure dovrà trovarsi il segretario.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio ovvero da un membro del consiglio d'amministrazione. La delega dovrà essere conservata dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.

29.5 L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza dei presenti, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) del punto 26.1 nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno due terzi dei voti spettanti alla totalità dei soci.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con qualsiasi numero dei soci presenti e delibera a maggioranza dei presenti, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) del punto 26.1 nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno 1/3 dei voti spettanti alla totalità dei soci.

L'assemblea approva, a maggioranza dei soci presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente.

29.6. Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente e del segretario nominati dall'assemblea. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Il verbale deve indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e inoltre deve altresì consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 30 - Amministrazione

30.1. La società potrà essere alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dai soci al momento della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione
- c) da un organo pluripersonale di natura non collegiale, i cui membri possono agire in via congiunta o disgiunta a seconda di quanto stabilito nell'atto di nomina, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2475 C.C.

30.2 Il consiglio d'amministrazione può esser costituito da un numero di 3 (tre) a un massimo di 11 (undici) membri eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

30.3 Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 c.c.

30.4. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero giusta causa. È ammessa la rieleggibilità. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori il Consiglio di Amministrazione può provvedere a sostituirli con apposita deliberazione, assunta nel rispetto dell'art. 2386 C.C. I membri così nominati durano in carica fino alla prossima assemblea.

30.5. Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione di cui alla lett. b del precedente punto 30.1, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero consiglio d'amministrazione. Nel caso sia invece nominato l'organo pluripersonale di cui alla lett. c del precedente punto 30.1, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono anche gli altri amministratori.

Il collegio sindacale, ove nominato, dovrà provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo. Nel caso in cui non sia nominato il collegio sindacale, il Consiglio è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

30.6. Ove nominato, il consiglio di amministrazione di cui alla lett. b del precedente punto 30.1, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Art. 31 - Decisioni del consiglio di amministrazione

31.1. Nel caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo punto 31.2, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

Per l'assunzione di una valida decisione è necessario che il procedimento decisionale si concluda entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

31.2. Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, c.1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con telex, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.

Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

31.3. Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro degli amministratori.

Art. 32 - Competenze degli amministratori

32.1. L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente statuto costitutivo riservano espressamente ai soci.

L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori «ad negotia» e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

32.2. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Art. 33 - Rappresentanza

33.1 La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'Amministratore unico, al Presidente del Consiglio di amministrazione nonché agli amministratori delegati nei limiti della delega loro conferita, nonché agli amministratori congiuntamente o disgiuntamente a seconda di quanto stabilito all'atto della nomina.

Art. 34 - Compensi degli amministratori

34.1. Il compenso annuale all'organo amministrativo sarà determinato con decisione dei soci.

Art. 35 - Controllo dei soci ed azione di responsabilità

35.1. Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476 c.c., ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori. L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società.

Art. 36 - Controllo legale dei conti

36.1 Quale organo di controllo i soci possono eventualmente nominare, alternativamente:

I) il Collegio Sindacale;

II) un Revisore;

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria quando si verificano le condizioni poste dall'art. 2477 del Codice Civile; in tal caso, ove ciò non sia escluso dalla legge, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile.

Il Collegio Sindacale, se nominato, è composto di 3 (tre) membri effettivi e di due supplenti, soci o non soci, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'Assemblea che nomina i componenti del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.

Al Collegio sindacale, ove facoltativamente nominato, competono tutti i doveri e poteri previsti dalla legge in materia di Collegio Sindacale delle società per azioni, nonché il controllo legale dei conti.

Al Revisore facoltativamente nominato, competono tutte le funzioni di controllo previste dalla legge in materia di controllo contabile delle società per azioni.

Art. 37 - Scioglimento Società

37.1 In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri.

37.2 L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà destinato nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui legge n.59/1992.

Art. 38 - Clausola Compromissoria

38.1 Tutte le controversie tra soci, tra soci e società, nonché quelle promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, comunque relative al rapporto sociale, che siano per legge compromettibili, saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento di mediazione\arbitrato di Curia Mercatorum di Treviso. Il Tribunale arbitrale sarà integralmente nominato dalla Corte per la Risoluzione delle Controversie di Curia Mercatorum.

ART. 39 - Rimando legislazione

39.1 Per quanto qui eventualmente non contemplato valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

F.to Bruno Bordignon

F.to Francesco Imparato Notaio (L.S.)